



Imposta federale diretta

Berna, 26 ottobre 2007
DB-434.4 / 442 / BUJ / ED

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2008 / deduzioni massime per il pilastro 3a / spese professionali e proventi in natura 2008 / compensazione degli effetti della progressione a freddo

1. Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2008

Con la modifica del 17 settembre 2007 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (allegato 1), il Dipartimento federale delle finanze ha determinato i tassi d'interesse per l'anno civile 2008 come segue (aumento dello 0.5 per cento rispetto all'anno civile 2007):

- Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati 1.5 %
- Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire 4.0 %

2. Deduzioni massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) per l'anno fiscale 2008

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) i contributi versati a forme riconosciute di previdenza sono deducibili annualmente fino all'8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Tale importo limite superiore e quindi la misura massima dei contributi deducibili per il pilastro 3a non subiscono nessuna modifica al 1° gennaio 2008. Di conseguenza, come già per l'anno precedente, anche per l'anno fiscale 2008 le deduzioni massime ascendono ai seguenti importi:

- Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro CHF 6'365
- Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro CHF 31'824

Tali limiti massimi di deduzione coincidono con quelli di versamento. Al versamento non è ammesso alcun arrotondamento degli importi indicati.

3. Deduzioni forfettarie delle spese professionali / Quote per la valutazione dei proventi in natura per l'anno fiscale 2008

Alla luce dell'inflazione contenuta registrata ultimamente, le deduzioni forfettarie delle spese professionali non subiscono nessun adeguamento per l'anno fiscale 2008. La modifica del 19 giugno 2006 dell'appendice all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RU 2006 3247 / allegato 2) rimane dunque applicabile.

Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, i promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per l'agricoltura e la silvicoltura sono applicabili per l'anno fiscale 2008 (allegati alla lettera-circolare dell'AFC del 5 ottobre 2006).

4. Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Sulla base degli articoli 39 e 215 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), il Consiglio federale deve compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato del 7 per cento dall'entrata in vigore della legge summenzionata o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale (art. 215 cpv. 2 LIFD).

Dall'ultimo adeguamento, efficace a decorrere dal periodo fiscale 2006 per il sistema post-numerando e dal periodo fiscale 2007 per il sistema praenumerando (cfr. le lettere-circolari dell'AFC del 18 maggio 2005 e del 31 luglio 2006), il limite del 7 per cento non è stato raggiunto. Non c'è dunque nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2008.

Divisione Vigilanza Cantoni
Servizi specializzati



Daniel Emch
Il Capo

Allegati:

1. Modifica del 17 settembre 2007 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2007 4701)
2. Modifica del 19 giugno 2006 dell'appendice all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RU 2006 3247)

**Ordinanza
sulla scadenza e gli interessi
nell'imposta federale diretta**

Modifica del 17 settembre 2007

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 settembre 2007

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz

¹ RS 642.124

Appendice
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2008, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse remunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella².

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
2008	4,0	1,5
2007 ³	3,5	1,0
2006 ⁴	3,5	1,0
2005 ⁵	3,5	1,0
2004 ⁶	3,5	1,0
2003 ⁷	4,0	1,5
2002 ⁸	4,0	1,5
2001 ⁹	4,5	2,0
2000 ¹⁰	4,0	1,5
1999 ¹¹	4,0	1,5
1998 ¹²	5,0	2,0
1997 ¹³	5,0	2,0
1996 ¹⁴	5,0	2,5

² La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.

³ Modifica del 9 nov. 2006, RU **2006** 4661

⁴ Modifica del 21 ott. 2005, RU **2005** 5027

⁵ Modifica del 2 nov. 2004, RU **2004** 4621

⁶ Modifica del 19 nov. 2003, RU **2003** 4287

⁷ Modifica del 19 nov. 2002, RU **2002** 4055

⁸ Modifica del 28 nov. 2001, RU **2001** 3088

⁹ Modifica del 27 nov. 2000, RU **2000** 2862

¹⁰ Modifica del 26 nov. 1999, RU **1999** 3136

¹¹ Modifica del 3 nov. 1998, RU **1998** 2724

¹² Modifica dell'8 dic. 1997, RU **1997** 3015

¹³ Modifica del 4 dic. 1996, RU **1996** 3430

¹⁴ Modifica del 7 dic. 1995, RU **1995** 5460

**Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini
dell'imposta federale diretta**

Modifica del 19 giugno 2006

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'appendice dell'ordinanza del 10 febbraio 1993¹ sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

19 giugno 2006

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz

¹ RS 642.118.1

Appendice
(art. 3)

A partire dall'anno fiscale 2007, le deduzioni forfetarie secondo l'art. 3
ammontano a:

Spese di trasporto del veicolo privato (art. 5 cpv. 3)		Fr.
– bicicletta, ciclomotore, motoleggera ²	l'anno	700.—
– motocicletta ³	il km ⁴	–.40
– automobile	il km ⁴	–.65
Spese supplementari per pasti		
a. <i>Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno</i> (art. 6 cpv. 1 e 2)		
– deduzione intera	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	15.— 3200.—
– mezza deduzione	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	7.50 1600.—
b. <i>Per soggiorno fuori domicilio</i> (art. 9 cpv. 2)		
– deduzione intera	al giorno	30.— 6400.—
– deduzione parziale ⁵	al giorno l'anno	22.50 4800.—
Altre spese professionali (art 7 cpv. 1)		
	3 % del salario netto, minimo l'anno massimo l'anno	1900.— 3800.—
Professione accessoria (art. 10)		
	20 % del reddito netto, minimo l'anno massimo l'anno	800.— 2400.—

² Cilindrata fino a 50 cm³, targa di controllo su fondo giallo.

³ Cilindrata oltre 50 cm³, targa di controllo su fondo bianco.

⁴ È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfetarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

⁵ La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'articolo 6 capoverso 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.